

DEFINIZIONE AGEVOLATA delle LITI PENDENTI

Nello spirito di ridurre il contenzioso in atto ed agevolare la chiusura di liti con il fisco di importi esigui, la manovra finanziaria correttiva permette la definizione delle stesse, se di importo non superiore ad € 20.000.

Più nel dettaglio:

Se il valore della lite è di valore non superiore ad € 2.000,00, si può chiudere il contenzioso versando la somma di € 150,00.

Se il valore della lite è di importo superiore ad € 2.000 e fino a un massimo di € 20.000, occorre verificare a che stadio è il contenzioso, distinguendo:

- Se vi è stata già una pronuncia della Commissione Tributaria di 1° grado e questa è stata a favore del contribuente, la lite può essere chiusa versando il 10% del suo valore;
- Se la pronuncia della CTP o CTR è stata a favore dell' Ufficio accertatore, la lite potrà essere sanata versando il 50% del suo valore;
- Se il ricorso non è stato ancora discusso o è stato discusso in 1° grado ma non è stata ancora emanata la sentenza, la lite potrà essere chiusa versando il 30% del suo valore.

Le somme dovute (per scelta e non per obbligo) dovranno essere versate entro il 30 Novembre 2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione dovrà essere perfezionata entro il 31 Marzo 2012.

Per dare la possibilità agli aventi diritto, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, costituzione in giudizio e controdeduzioni vengono prorogati al 30 Giugno 2012.

Per gli Amministratori Condominiali in particolare, può essere l' occasione buona per sanare tutti gli accertamenti derivanti da errori e/o omissioni di modelli 770, a secondo del grado di giudizio in cui travasi la procedura e sempre se di valore all' interno delle somme sopra indicate,

CONTABILITA' SEMPLIFICATA o ORDINARIA

Per gli Amministratori più "anziani" (di attività) con grossi volumi di affari, si specifica che è stato innalzato il limite dei ricavi per essere obbligati a tenere la contabilità ordinaria al posto della semplificata.

L' attuale limite è stato fissato in € 400.000,00 annui, al di sotto del quale la contabilità ordinaria può essere tenuta per scelta e non per obbligo.

Si ricorda che la contabilità ordinaria, oltre alle registrazioni delle fatture emesse e ricevute, tiene conto anche dei movimenti di pagamento, riscossione, versamento e prelievo bancario o per contante; la contabilità semplificata tiene conto solo delle fatture emesse e ricevute, con conseguente riepilogo dell' IVA riscossa e pagata.

GARDONE VT, lì 29 Luglio 2011

CARATTOZZOLO Dr RAFFAELE

BUONE VACANZE A TUTTI